

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione multirischi per gli istituti scolastici**

**Helvetia Multirischi Scuole**

**Condizioni di Assicurazione**

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente/Assicurato.

## **INDICE**

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>1</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO .....</b>	<b>6</b>
<b>NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA.....</b>	<b>10</b>
<b>NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>12</b>
<b>CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>13</b>
<b>NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI (SEMPRE OPERANTI) .....</b>	<b>17</b>

## GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presenti nel Fascicolo Informativo, con il significato loro attribuito dalla *Compagnia*.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo* nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

<b>Apparecchiature elettroniche</b>	dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegati da soli per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Sono comprese le apparecchiature elettroniche d'ufficio: sistemi per l'elaborazione dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché bilance, fatturatrici. Si intendono inoltre inclusi schede programmabili e kit di elettronica educativa, strumenti scientifici quali calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D e strumenti per la stampa 3D.
<b>Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile</b>	Apparecchiature elettroniche che, per le loro caratteristiche, possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale; devono intendersi in ogni caso esclusi macchine fotografiche (ad eccezione delle fotocamere 360°), telefoni cellulari, palmari e similari.
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Bang sonico</b>	boato generato dalle onde d'urto create da un aeromobile che si muove con velocità superiore alla velocità del suono..
<b>Beni in leasing</b>	i beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività, oggetto di un contratto di locazione finanziaria
<b>Contenuto</b>	attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola; attrezzi, mobilio, <i>apparecchiature elettroniche</i> , scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'istituto e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia, con la sola esclusione di quanto compreso nella definizione di Fabbricati nonché esplosivi, infiammabili e merci speciali. Sono inoltre compresi denaro, carte Valori e titoli di credito in genere fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00.
<b>Compagnia</b>	l'Impresa Assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Conduttori esterni</b>	l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.
<b>Danno liquidabile</b>	l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.
<b>Danno indennizzabile</b>	l'importo ottenuto detraendo dal danno liquidabile la Franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata o il limite di indennizzo convenuto.
<b>Danni diretti</b>	i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Dati</b>	qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
<b>Esplosivi</b>	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: ζ a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad <i>Esplosione</i> ; ζ per azione meccanica o termica esplodono; sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.
<b>Esplosione</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Estorsione</b>	impossessamento di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le cose.
<b>Evento accidentale</b>	qualsiasi evento fortuito, improvviso e impreveduto, provocato da cause esterne che comprometta le funzioni operative delle Apparecchiature Elettroniche anche ad impiego mobile.
<b>Fabbricato</b>	le intere costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, comprese connessioni ed infrastrutture nonché tutte le pertinenze,

	quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nei fabbricati stessi o negli spazi ad essi adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature e moquette. Sono inoltre comprese le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo o collaudo, il costo per gli scavi di sbancamento ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto.								
<b>Franchigia</b>	l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal danno liquidabile e che resta a carico dell'Assicurato.								
<b>Furto</b>	impossessamento di cose altrui, sottraendole mediante forzamento o rottura dei mezzi di chiusura o uso di chiave false;								
<b>Incendio</b>	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare in che può estendersi e propagarsi;								
<b>Incombustibili</b>	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.								
<b>Indennizzo</b>	l'importo ottenuto detraendo dal danno liquidabile la franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata o il <i>Limite di indennizzo</i> convenuto.								
<b>Infiammabili</b>	<p>sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "Esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Tipo A</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ζ gas combustibili</li> <li>ζ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C</li> <li>ζ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili</li> <li>ζ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;</li> </ul> <p><i>Tipo B</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ζ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C;</li> </ul> <p><i>Tipo C</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ζ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C</li> <li>ζ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.</li> </ul> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 (allegato V).</p> <p>Si conviene tra le Parti la seguente equivalenza:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>* infiammabili di Tipo</td> <td><b>A</b></td> <td><b>B</b></td> <td><b>C</b></td> </tr> <tr> <td>* coefficienti di equivalenza</td> <td><b>1</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>40</b></td> </tr> </table> <p>ovvero <b>10 Kg</b> di infiammabili di Tipo <b>A</b> equivalgono a <b>100 Kg</b> di infiammabili di Tipo <b>B</b> o a <b>400 Kg</b> di infiammabili di Tipo <b>C</b>.</p>	* infiammabili di Tipo	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	* coefficienti di equivalenza	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
* infiammabili di Tipo	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>						
* coefficienti di equivalenza	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>40</b>						
<b>Intermediario</b>	la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D. Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.								
<b>Lastre</b>	lastre di cristallo o vetro o materiale plastico piano o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti nei Fabbricati.								
<b>Limite di indennizzo</b>	l'importo massimo che la Compagnia si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.								
<b>Massimale</b>	l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate.								
<b>Merci speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ζ cellulose (grezza ed oggetti di);</li> <li>ζ espansite;</li> <li>ζ schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;</li> <li>ζ materie plastiche espanse o alveolari;</li> </ul> imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci).								
<b>Partita</b>	l'insieme delle cose appartenenti ad una o più categorie assicurate con un'unica somma assicurata.								
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.								
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'Assicurazione.								
<b>Primo rischio assoluto</b>	la forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.								
<b>Rapina</b>	l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.								
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.								
<b>Scoperto</b>	la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.								
<b>Scoppio</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad <i>Esplorazione</i> . Gli effetti del gelo e del «colpo di ariete» non sono considerati scoppio.								
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la l'assicurazione.								

<b>Somma assicurata</b>	l'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate in polizza.
<b>Supporti dati</b>	i dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
<b>Valori</b>	denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere.
<b>Valore intero</b>	la forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Vetro antisfondamento</b>	il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; può essere altresì costituito da unica lastra di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Compagnia*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *Premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *Premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Compagnia* o, in caso di *Sinistro*, conguaglio del *Premio* per l'intera annualità). Dal pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati.

### Art. 2 - Modificazione dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto dalla *Compagnia* o dal *Contraente*.

### Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente/Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata effettuata opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* o sulla quantificazione del danno, il pagamento viene effettuato nei termini di cui sopra sempreché dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a dolo dell'*Assicurato*.

### Art. 6 - Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Istituto Scolastico venga trasferito, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento del vale quanto disposto dall'art. 3 - Aggravamento del rischio delle presenti Norme.

### Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'*Assicurato* o la *Compagnia*, possono recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di 30 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla *Compagnia* quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

### Art. 8 - Pagamento del Premio - Decorrenza della Garanzia

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il *Contraente* è tenuto al pagamento della prima rata di *Premio* entro 60 giorni dalla data della decorrenza della *Polizza*; se il *Contraente* non paga il *Premio* entro 60 giorni, l'effetto dell'*Assicurazione* decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del *Premio*.

Se, il *Contraente* non paga il *Premio* per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Il *Premio* è sempre determinato per periodi di *Assicurazione* di un anno ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

L'*Assicurazione* ha durata indicata nella scheda di *Polizza* e decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nella stessa.

La presente *Polizza* cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, a richiesta del *Contraente*, verranno concesse proroghe, nel qual caso la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del *Premio*.

In caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (art. 1899 del Codice Civile).

**Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, salvo sia diversamente convenuto in *Polizza*. In caso di *Sinistro* i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'*Assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dall'*Assicurato*. L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

**Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

**Art. 11 - Foro competente**

Fatti salvi i limiti di legge, il foro competente, relativamente alle controversie tra *Contraente* e *Compagnia*, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* e/o degli aventi diritto.

**Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge**

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni Generali di *Assicurazione* valgono le norme di legge.

**Art. 13 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- ¿ violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- ¿ erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

### Art. 14 - Rischi assicurati

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da:

- a) *Incendio*, compresi i danni per impedire la propagazione;
- b) *Esplosione* e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l'esclusione del risarcimento dell'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- c) implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- d) da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla *Partita Contenuto*. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio dei beni assicurati, venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del bene richiede.
- e) azione del fulmine;
- f) colpa grave dell'*Assicurato*;
- g) dolo e colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norme di legge;
- h) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici con un limite di risarcimento di Euro 5.000,00 per anno e con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 150,00 per *Sinistro*;
- i) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- j) *Bang sonico* determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono;
- k) urto di veicoli stradali non di proprietà dell'*Assicurato*;
- l) rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l'esclusione di guasti di funzionamento;
- m) fumo sviluppatosi da *Incendio* anche di beni diversi da quelli assicurati;
- n) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri, sempreché il guasto non sia provocato dal gelo, con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per *Sinistro* e con una *Franchigia* fissa di Euro 150,00 per *Sinistro*; sono comprese entro un limite di risarcimento di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e con una *Franchigia* fissa di Euro 150,00 per ogni *Sinistro* le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto;
- o) trombe d'aria, uragani, tempeste nubifragi che determinino rotture al *fabbricato*, al tetto ed ai serramenti persiane o tapparelle, con una *Franchigia* fissa di Euro 250,00 per *Sinistro*.  
Per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; e per i danni causati ai lucernari in vetro, materia plastica e materiali simili la garanzia è prestata con una *Franchigia* di Euro 750,00 per *Sinistro* e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;
- p) danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in materia plastica, con una *Franchigia* di Euro 750,00 per *Sinistro* e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;
- q) atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato, con una *Franchigia* fissa di Euro 250,00 per *Sinistro* con il *Limite di indennizzo* pari all'80% delle somme assicurate.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- r) danni immateriali per mancato godimento dei locali assicurati, a seguito di danno diretto indennizzato a termini della presente sezione di *Polizza* sino alla concorrenza del 20% di detto indennizzo, fermo il disposto dell'art. 16 delle presenti Norme;
- s) le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro*, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del *Contenuto*, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione di *Polizza* ed entro le somme assicurate per ciascuna *Partita* assicurata;
- t) qualora l'*Assicurato* sia locatario e nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile i *Danni diretti* e materiali cagionati da evento garantito dalla presente *Polizza*, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di *Polizza*;
- u) se l'*Assicurazione* è riferita ad una porzione di *fabbricato*, le quote delle parti di *fabbricato* costituenti proprietà comune e a tale porzione relative;
- v) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in *Polizza* o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*.  
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la *Compagnia* risarcirà una somma superiore a Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- z) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e Valori in genere, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- y) le spese di urbanizzazione dovute al Comune, entro il limite massimo del 5% dell'indennizzo liquidato per i danni materiali al *fabbricato*.



#### Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti;
- d) determinati dal dolo dell'Assicurato;
- e) a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci;
- f) causati da smarrimenti, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati.

#### Art. 16 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme del successivo art. 48 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del danno, risulta che i Valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 20%.

#### Art. 17 - Universalità

Con la presente Polizza viene Assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla Partita Contenuto.

#### Art. 18 - Ricorso terzi

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, per Sinistro e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere – per capitali interessi e spese – quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di Polizza. Ai fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del Personale Scolastico, degli Studenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; l'Assicurazione non comprende altresì i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le aziende le quali rispetto all'Assicurato che non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 numero 216 nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente estensione è valida anche per la sezione C) Elettronica se assicurata (Vedere frontespizio di polizza)

#### Art. 19 - Cristalli

La Compagnia rimborsa, sino alla concorrenza della somma di Euro 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo le spese per sostituire Lastre piane o curve di cristallo, specchio, mezzo cristallo e vetro, fisse o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizione verticale ed orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali assicurati, comprese le iscrizioni e decorazioni danneggiate in conseguenza di rottura, con una Franchigia fissa di Euro 150,00.

#### Art. 20 - Cose assicurabili a condizioni speciali

La Compagnia risponde sino alla concorrenza della somma di Euro 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, per:

- a) libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, "cliches", pietre litografiche, Lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

- c) quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a), la *Compagnia* indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e c), la *Compagnia* indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla *Compagnia* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 21 - Alimentazione degli impianti**

La *Compagnia* prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile convenzionale in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

#### **Art. 22 - Ricostruzione diversa**

Qualora in dipendenza di un *Sinistro* l'Assicurato debba procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti, in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

#### **Art. 23 - Danni consequenziali**

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- b) mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- c) colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in *Polizza* i quali abbiano dato luogo ad un danno risarcibile con la *Polizza* stessa.

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE INCENDIO**

(valide se richiamate in *Polizza*)

### **1. Fenomeno Elettrico**

A parziale modifica dell'art. 14 – Rischi assicurati lett.h) delle “Norme che regolano la sezione Incendio”, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici con un limite di risarcimento di Euro [xxxx,xx] per anno assicurativo.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari al [xxx,xx]% dell'indennizzo medesimo, col minimo di Euro [xxxx,xx], restando gli stessi a carico dell'Assicurato. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari ad Euro [xxxx,xx].

### **2. Ricorso terzi**

A parziale modifica dell'art. 18 delle “Norme che regolano la sezione Incendio”, la garanzia “Ricorso terzi” viene prestata sino alla concorrenza di Euro [xxxx,xx] per *Sinistro* e per anno assicurativo

### **3. Eventi atmosferici**

A parziale modifica dell'art. 14 – Rischi assicurati lett.o) delle “Norme che regolano la sezione Incendio”, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da trombe d'aria, uragani, tempeste, nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti, persiane o tapparelle.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari al [XXX,XX]% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro [XXXX,XX], restando gli stessi a carico dell'Assicurato.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [XXX,XX]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

### **4. Eventi sociopolitici**

A parziale modifica dell'art.14 - Rischi assicurati lett.q) delle “Norme che regolano la sezione Incendio”, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, *atti vandalici* o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo pari ad Euro [XXXX,XX].

In nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [XXX,XX]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

## 5. Terremoto

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 15. lett.c) delle Norme che regolano la sezione Incendio, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

### Esclusioni

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- ¿ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- ¿ causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto;
- ¿ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- ¿ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ¿ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella sezione incendio di base.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- ¿ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'[xxx,xx]% della somma assicurata col minimo di Euro [xxxx,xx] ed il massimo di Euro [xxxx,xx];
- ¿ in nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo sinistro, importo superiore al [xx,xx]% delle somme assicurate per ciascuna partita di polizza interessata.

La *Compagnia* e il *Contraente* hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa mette a disposizione dell'*Assicurato* la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Il tasso di premio netto, attribuito alla presente garanzia, ammonta allo [xx,xx]%° annuo.

## 6. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 15. lett. c) delle Norme che regolano la sezione Incendio, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- ¿ causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ¿ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ¿ di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ¿ a enti mobili all'aperto;
- ¿ alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- ¿ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un importo del [xxx,xx]% con il minimo di Euro [XXXX,xx];
- ¿ in nessun caso la *Compagnia* risarcirà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al [xxx,xx]% delle somme assicurate per ciascuna partita di *Polizza* interessata.

Il tasso di premio netto, attribuito alla presente garanzia, ammonta allo [xx,xx]%° annuo.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA

### Art. 24 - Rischio Assicurato

La *Compagnia*, nei limiti delle somme indicate nel frontespizio di *Polizza* a questo titolo, indennizza i danni materiali e diretti a lui derivanti da *Furto e/o Rapina* (anche se iniziata dall'esterno) o Estorsione delle cose contenute nei locali indicati in *Polizza*.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- a) i furti commessi:
  - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura dell'Istituto Scolastico e presenza di addetti al servizio;
- b) i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi dalle ore 24.00 del giorno della denuncia all'Autorità competente della sottrazione o smarrimento delle chiavi, sino alle ore 24.00 del settimo giorno successivo, purché il *Furto* di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla *Polizza* ed il *Furto* delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- c) il *Furto* così come definito in *Polizza* commesso da dipendenti dell'Assicurato sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
  - che l'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *Polizza*, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - che il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- d) il *Furto* o la *Rapina* o l'Estorsione commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in *Polizza* o nell'area in uso al *Contraente* o all'Assicurato. La *Compagnia* corrisponderà la somma liquidata a termini di *Polizza*, sotto detrazione dello *Scoperto* del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del *Contraente* stesso.
- e) gli atti vandalici commessi dai ladri al *Contenuto* in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, con il limite di risarcimento di Euro 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo;
- f) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, con il limite di risarcimento di Euro 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
- g) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico Assicurato fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con esclusione di denaro, preziosi e Valori in genere;
- h) il *Furto* commesso con destrezza all'interno dei locali dell'Istituto Scolastico, durante le ore di apertura dello stesso, purché constatato nella stessa giornata in cui è avvenuto, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### Art. 25 - Mezzi di chiusura

L'Assicurazione è prestata a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o *Vetro antisfondamento*, chiuse con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate al muro che non consentano l'introduzione di persone nei locali.

Non sono però esclusi i danni da *Furto* avvenuti quand'anche i mezzi di chiusura non siano conformi a quanto descritto. In tal caso la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di *Polizza*, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato medesimo, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

### Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- c) di smarrimento delle cose assicurate o di *Furto* con destrezza, salvo quanto previsto all'art. 24 - Rischio assicurato lettera h, avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte Valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del trentesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### Art. 27 - Recupero delle cose rubate

Se le cose vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Compagnia e l'Assicurato.

### Art. 28 - Biblioteche, raccolte e collezioni

La Compagnia risponde nell'ambito della somma assicurata, e senza applicazione del disposto di cui all'art. 16 della presente Polizza, per libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La Compagnia indennizza soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

La Compagnia indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.

### Art. 29 - Rifacimento documenti

Entro i limiti della somma di Euro 1.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, si assicurano le spese del materiale e della mano d'opera (compresi bolli, diritti e spese per il trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico; il pagamento del risarcimento verrà effettuato senza applicare la regola proporzionale, di cui all'art. 16 della presente Polizza, e soltanto quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

### Art. 30 - Portavalori

La Compagnia indennizza, per ogni anno assicurativo e nel limite di Euro 1.500,00, la perdita di denaro, Valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico a seguito di:

- scippo e Rapina;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei Valori;

purché subiti dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o collaboratori di fiducia iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato.

In caso di Sinistro, la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

## CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

(valide se richiamate in Polizza)

### 1. Guasti cagionati dai ladri (deroga)

A parziale modifica dell'art. 24 – Rischio assicurato lett. f) delle "Norme che regolano la sezione Furto e Rapina", si intendono compresi in garanzia i guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, con il limite di indennizzo di Euro [XXXX,XX] per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al [xxx,xx]% dell'indennizzo medesimo, col minimo di Euro [XXXX,XX], restando gli stessi a carico dell'Assicurato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari ad Euro [xxxx,xx]

### 2. Portavalori (deroga)

A parziale modifica dell'art. 30 – Portavalori delle "Norme che regolano la sezione Furto e Rapina", si prende atto che tale garanzia viene prestata con il limite di Euro [XXXX,XX], per ogni anno assicurativo.

### 3. Decentramento del contenuto presso terzi - fiere e mostre

Si prende atto che parte del contenuto può essere assicurato, per un valore non superiore a Euro [XXXX,XX] presso terzi, fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata. L'Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di queste merci con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari.

La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

### Art. 31 - Rischio assicurato

La *Compagnia*, nei limiti delle somme assicurate indicate nel frontespizio di *Polizza* a questo titolo, indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche*, anche ad impiego mobile, di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* di Euro 150,00 per ogni *Sinistro*, salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per la *Partita "Apparecchiature elettroniche"* con il limite di Euro 8.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 250,00 per *Sinistro* non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;
- 2) ai *Conduttori esterni* collegati alle *apparecchiature elettroniche* assicurate e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti *Conduttori esterni*.  
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per la *Partita "Apparecchiature elettroniche"* con il limite di Euro 2.600,00 per anno assicurativo con l'applicazione di una *Franchigia* di Euro 150,00 per *Sinistro* non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.
- 3) ad *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* resta convenuto tra le parti che, per tali apparecchiature, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* di uno *scoperto* pari al 10% con il minimo di Euro 75,00.

La *Compagnia* indennizza inoltre:

- 4) onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 2.600,00 per anno assicurativo;
- 5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*, nonché le spese di rimozione, e di ricollocamento delle *apparecchiature elettroniche* sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo.

Se l'*Assicurazione* è prestata nella forma a "*Primo rischio assoluto*", in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale, di cui all'art. 16 della presente *Polizza*.

### Art. 32 - Aumento dell'indennizzo

La *Compagnia*, inoltre, si obbliga a riconoscere all'*Assicurato* un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 31 - Rischio assicurato per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'*Assicurato* per:
  - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei *Dati* memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
  - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti *Dati* privi di informazione.

La garanzia viene prestata con applicazione di una *Franchigia* di Euro 100,00 non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;

- b) i costi supplementari di elaborazione *Dati* per la continuazione dell'attività costituiti da:
  - spese di sostituzione provvisoria di *apparecchiature elettroniche* per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un *Sinistro* risarcibile a termini della presente sezione;
  - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
  - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui sorgono i costi supplementari di elaborazione.

### Art. 33 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni e/o guasti:

- a) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'*Assicurato* e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- e) nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'*Assicurato*. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - aggiornamento tecnologico dell'impianto;

- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. Questa estensione di garanzia è operante previa detrazione per ciascun *Sinistro* di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di Euro 250,00;

- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuiti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- k) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 32 - Aumento dell'indennizzo lettera a), la *Compagnia* non risponde dei danni dovuti:

- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- n) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- o) perdita di *Dati* memorizzati causata dall'azione di campi magnetici;

in relazione alla garanzia prestata dall'art. 32 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la *Compagnia* non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- p) limitazione dell'attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle *Apparecchiature elettroniche* assicurate da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle *Apparecchiature elettroniche* distrutte o danneggiate.
- s) *danni diretti* ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.  
Parimenti sono esclusi i *danni diretti*, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.

## CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA

(che integrano le Norme della Sezione Elettronica)

### Art. 34 - Atti vandalici e dolosi

I danni materiali e diretti alle *Apparecchiature elettroniche* causati da atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di *Furto* e *Rapina*, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno *scoperto* pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, con il minimo di Euro 250,00 in aggiunta alle *franchigie* previste dall'art. 31 e fermi i limiti di indennizzo.

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni di imbrattamento o deturpamento di *apparecchiature elettroniche* poste all'esterno dei locali.

### Art. 35 - Operatività dell'assicurazione per il Furto

L'*Assicurazione Furto* è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 m, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
  - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature e lucchetti;
  - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di *Sinistro*, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

Detto *scoperto* non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il *Furto*.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di *furto* e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

L'eventuale *scoperto* previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 31 - Rischio assicurato – fermi i limiti di indennizzo.

#### **Art. 36 - Apparecchiature elettroniche**

Se dal contratto risulta che le *apparecchiature elettroniche* sono assicurate nella presente sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il *Contenuto* di cui alle sezioni Incendio e Furto.

#### **Art. 37 - Beni in leasing**

Relativamente alla *Partita* "Apparecchiature elettroniche" – salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall'assicurazione i *Beni in leasing* già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

#### **Art. 38 - Impianto di condizionamento**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

#### **Art. 39 - Programmi in licenza d'uso**

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dalla presente *Polizza*, la *Compagnia* indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal *Sinistro*, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per i danni di *Furto*, *Rapina*, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di un ammontare pari al 20% dell'imponibile liquidabile a termini di *Polizza*.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Per ogni *Sinistro* resta a carico dell'Assicurato la *Franchigia* prevista dall'art. 31 - Rischio assicurato della presente sezione.

A parziale deroga dell'art. 44 - Obblighi dell'assicurato delle "Norme in caso di *Sinistro* valide per tutte le sezioni", l'Assicurato o il *Contraente* deve immediatamente comunicare alla *Compagnia* i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex.

#### **Art. 40 - Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata**

Per ogni *Sinistro* di *Furto* o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo *Scoperto* del 25% sull'indennizzo dovuto.

#### **Art. 41 - Impianti ed apparecchi elettroacustici**

Sono esclusi dall'Assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

#### **Art. 42 - Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**

In deroga alla lettera e) dell'art. 33 - Esclusioni e delimitazioni, le *apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

#### **Art. 43 - Impianti ed apparecchi: installazione in luoghi diversi**

Si prende atto che le *apparecchiature elettroniche* possono essere installate (ed ivi si intendono assicurate) in tutte le dipendenze e/o sezioni staccate del *Contraente*, con l'intesa che l'Assicurato stesso sia in grado di dimostrare in ogni momento l'esistenza ed il valore dei beni ubicati nelle diverse sedi.



## NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

### Art. 44 - Obblighi dell'assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* od i suoi beneficiari, devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia*, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per i danni da *Furto* e per quelli da *Incendio*, la denuncia deve essere corredata dalla copia autentica della denuncia circostanziata presentata all'Autorità, unitamente ad una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore che dovrà essere trasmessa alla *Compagnia* entro 15 giorni, pena l'inoperatività della garanzia.

Relativamente alle Sezioni *Incendio* ed Elettronica, l'*Assicurato* deve conservare le tracce ed i residui del *Sinistro*; per la Sezione *Furto* deve tenere tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indennizzi materiali del reato, questo fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Inoltre per la Sezione Elettronica, la *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della *Compagnia*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'indennizzo.

### Art. 45 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio* ed in caso di *Sinistro*, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

### Art. 46 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina e onorari dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* o dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

La *Compagnia* rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il *Contraente* o l'*Assicurato* avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di *Polizza* col massimo di Euro 5.000,00.

### Art. 47 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate;
- verificare se l'*Assicurato* o il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi in di cui all'art. 43 delle Norme;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del *Sinistro* determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito in *Polizza*;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### Art. 48 - Valore delle cose assicurate – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ciascuna *Partita* assicurata secondo i seguenti criteri:

- per il *Fabbricato* o *Rischio Locativo*:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.

L'*Assicurato* acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*. Finché ciò non avviene, la *Compagnia* limita l'indennizzo al valore commerciale. La *Compagnia* provvederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'*Assicurato*;

- per il *Contenuto*:** Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento,

stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali, senza applicazione di degrado alcuno.

c) **per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

d) **per le Apparecchiature Elettroniche:**

- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del *Sinistro*;
- in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

#### **Art. 49 - Esagerazione dolosa del danno**

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 50 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Compagnia*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 51 - Riduzione delle somme assicurate**

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole partite di *Polizza* si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini delle condizioni di *Polizza*, senza corrispondere riduzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* la *Compagnia* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di *Premio*, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della *Compagnia*.

#### **Art. 52 - Anticipo indennizzi**

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del *Sinistro* il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della *Compagnia* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro* e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'*Assicurazione* sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 53 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **Art. 54 - Conservazione delle tracce del sinistro**

Si conviene di limitare l'obbligo dell'*Assicurato* per la conservazione delle tracce e dei residui del *Sinistro* unicamente sino al termine delle operazioni peritali.

## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI (sempre operanti)

### A. Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della Polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale Sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

### B. Accettazione caratteristiche del rischio.

La Compagnia dichiara di aver preso visione del Rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente Polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Compagnia ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

### C. Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale dipendente dell'Istituto Scolastico Contraente (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale docente e/o non docente), verso gli alunni ed i loro familiari, verso il proprietario del fabbricato, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### D. Ispezione Delle Cose Assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### E. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di Polizza.

### F. Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni riferite alle Sezioni Incendio e Furto, sono parificati ai danni:

- da Incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione (con esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti medesimi); da Furto e Rapina anche i guasti arrecati ai beni assicurati per commettere il Furto, anche con destrezza, o la Rapina o per tentare di commetterli.

### G. Esclusione apparecchiature elettroniche

Qualora assicurate con la Sezione Elettronica, le apparecchiature elettroniche in genere sono escluse dalle Sezioni Incendio e Furto e Rapina.

### H. Esonero trasmissione preventiva elenco apparecchiature elettroniche

Qualora sia operante la sezione Elettronica, l'Istituto Scolastico è esonerato dall'obbligo di indicare l'elenco dettagliato delle apparecchiature elettroniche (comprese quelle ad impiego mobile) - faranno comunque fede per la loro identificazione, i registri contabili dell'Istituto Scolastico Contraente.

### I. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010 e successive modifiche)

La Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. n. 136/2010 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee)  
Fax 02 5520360 – 5351461  
[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) – PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,  
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,  
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757  
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031**